

ni che credono opportune, ricevono rimostranze, e possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie.

Art. 7. Durante il termine di anni 30 a datare dalla pubblicazione della presente Legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso d'affrancazione, i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei Comuni interessati, impiegati a sollievo dei comunisti poveri con riguardo speciale a quelli che fruivano dell'erbatico e pascolo.

Scaduto il suddetto termine, i Comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali d'affrancazione e dei loro frutti come meglio stimeranno in conformità delle leggi vigenti.

Art. 8. Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente Legge cadono a carico dei proprietarj liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo; ma sono anticipate e pagate da' Comuni interessati, nella misura che è stabilita dalla Giunta d'arbitri.

Art. 9. È abrogata qualunque legge, uso o regolamento, contrario alla presente Legge.

10.16. **Legge 7 maggio 1885, n. 3093 (serie terza)**
Applicazione alle Province di Treviso e Venezia e ai Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, in Provincia di Torino, delle disposizioni della precedente Legge 2 aprile 1882, n. 698, sull'abolizione del diritto di erbatico e pascolo

Art. 1. Le disposizioni della Legge del 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza), colla quale è abolito il diritto di erbatico e pascolo nelle Province di Vicenza, Belluno e Udine sono applicabili per l'abolizione dello stesso diritto nelle Province di Treviso e di Venezia, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio nei Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo in Provincia di Torino.

Art. 2. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo precedente è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà a datare dal primo gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente Legge; dal qual tempo è ancora dovuto l'annuo canone di che all'art. 4 della succitata Legge del 2 aprile 1882.